



*Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo*

**Misure di sostegno integrativo per gli organismi e per i lavoratori dello spettacolo per far fronte all'emergenza sanitaria (c.d. fondo di garanzia), in attuazione dell'articolo 1, comma 6, lettera a), del decreto 31 dicembre 2020**

VISTA la legge 14 agosto 1967, n. 800, sul nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali;

VISTA la legge 30 aprile 1985, n. 163, recante nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello Spettacolo;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

VISTO il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, recante disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali;

VISTA la legge 11 novembre 2003, n. 310;

VISTO il decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112;

VISTA la legge 22 novembre 2017, n. 175, recante "Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia";

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

VISTA legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022";

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023";

VISTO il decreto ministeriale 27 luglio 2017, recante "Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163";

VISTO il decreto ministeriale 17 maggio 2018, recante "Modifiche e integrazioni al decreto 27 luglio 2017";



## *Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo*

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modificazione ed in particolare l’articolo 183, comma 5, ai sensi del quale “*Per l’anno 2020, agli organismi finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo per il triennio 2018-2020, diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche, è erogato un anticipo del contributo fino all’80 per cento dell’importo riconosciuto per l’anno 2019. La restante quota del contributo, comunque non inferiore a quello riconosciuto per l’anno 2019, è erogata entro il 28 febbraio 2021. Con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, adottati ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono stabilite, tenendo conto dell’attività svolta a fronte dell’emergenza sanitaria da Covid-19, della tutela dell’occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli, in deroga alla durata triennale della programmazione, le modalità per l’erogazione dei contributi per l’anno 2021, anche sulla base delle attività effettivamente svolte e rendicontate nell’intero anno 2020*”;

VISTO il decreto ministeriale 31 dicembre 2020, recante “*Criteri e modalità per l’erogazione, l’anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 per l’anno 2021, ai sensi dell’articolo 183, comma 5 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e modifiche all’articolo 44 del decreto ministeriale 27 luglio 2017*”;

VISTO, in particolare, l’articolo 1, comma 6, lettera a), del decreto ministeriale 31 dicembre 2020, laddove si prevede che al fine di favorire la ripresa del settore a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19, nonché per assicurare la tutela dell’occupazione e la riprogrammazione degli spettacoli, le risorse finanziarie aggiuntive a valere sul Fondo unico dello spettacolo rese disponibili nell’anno 2021, rispetto allo stanziamento del 2020, sono ripartire, con uno o più decreti ministeriali, sentito il Consiglio superiore per lo spettacolo, per “realizzare strumenti di sostegno integrativo, a fini di garanzia, destinati agli organismi dello spettacolo per la ripresa delle attività e per assicurare la tutela occupazionale, con particolare riguardo ai costi di produzione degli spettacoli eventualmente interrotti e/o cancellati a causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19 nel 2021 e alla corresponsione del compenso previsto per i lavoratori coinvolti;



*Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo*

VISTO l'articolo 1, comma 3, lettera d), del decreto ministeriale 31 dicembre 2020, che prevede la messa in atto di misure di tutela occupazionale nei confronti dei lavoratori dipendenti e non, ivi inclusi i lavoratori autonomi e i titolari di contratto a tempo determinato e gli scritturati, assicurando adeguate forme di integrazione salariale e/o ristoro;

RILEVATA altresì la duplice necessità, in caso di interruzione o cancellazione di spettacoli a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19 di assicurare, per un verso, che gli organismi beneficiari di contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo adottino adeguate forme di tutela occupazionale a sostegno e ristoro di tutti i lavoratori, e, per altro verso, che questi stessi organismi possano ricevere un contributo integrativo per i costi di produzione;

SENTITO il Consiglio Superiore dello Spettacolo nella seduta del 12 gennaio 2021;

DECRETA

Art. 1

*(Contributo integrativo alle produzioni teatrali, musicali e di danza e circo nell'anno 2021 per spettacoli interrotti o cancellati a causa dell'emergenza sanitaria)*

1. Una quota pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021 del Fondo unico per lo spettacolo è destinata al riconoscimento alle istituzioni e agli organismi dello spettacolo di contributi integrativi per la copertura dei costi di produzione nel caso in cui, nel medesimo anno, a seguito di misure di contenimento del rischio epidemiologico da Covid-19, le attività di spettacolo dal vivo siano interrotte o cancellate e per la corresponsione del compenso previsto per i lavoratori coinvolti.

2. Possono accedere ai contributi di cui al comma 1 le Istituzioni e gli organismi che svolgono attività di produzione ai sensi del decreto ministeriale 27 luglio 2017 di cui agli artt. 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 29, 31, 32, 40, 45, comma 2, e 47 finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo nell'anno 2021, ivi inclusi quelli finanziati ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale, che producono e realizzano attività teatrali, musicali, di danza e di circo, definiti nell'allegato A "Nuove Istanze" al decreto ministeriale 31 dicembre 2020, ai punti 1.1 Imprese di produzione teatrale, 1.3 Festival (per la sola attività di produzione o coproduzione); 2.1 Complessi strumentali; 2.3 Festival (per la sola produzione o coproduzione); 3.1 Organismi di produzione di danza; 3.3 Festival di danza (per la sola attività di produzione o coproduzione); 4.1 Imprese di produzione di circo; 4.2 Festival di circo (per la sola attività di produzione o coproduzione); 5.2 Festival multidisciplinari (per la sola attività di produzione o coproduzione).



*Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo*

3. I soggetti di cui al comma 2 presentano entro il 30 giugno 2021, per via telematica, domanda di contributo alla Direzione generale Spettacolo, utilizzando la modulistica appositamente predisposta dalla medesima Direzione generale. La domanda di contributo indica:

- a) la produzione o le produzioni già programmate e presentate all'Amministrazione nel preventivo 2021 interrotte o cancellate nel primo semestre dell'anno 2021 a seguito delle misure di contenimento del rischio da Covid-19 per provvedimenti delle autorità nazionali o regionali e locali;
- b) i costi della produzione o delle produzioni di cui alla lettera a), secondo la tipologia dei costi ammissibili indicati dalla Direzione generale Spettacolo nella modulistica di cui al presente comma e dei costi del personale scritturato, con il dettaglio relativo alle singole giornate di rappresentazione annullate;
- c) i contratti di scrittura sottoscritti per la produzione o le produzioni di cui alla lettera a);
- d) la quota delle prestazioni, ovvero il numero delle giornate di lavoro di cui ai medesimi contratti, non svolta in conseguenza della cancellazione o interruzione della produzione che non sono oggetto di riprogrammazione;
- e) l'entità delle misure adottate per l'erogazione di integrazioni salariali o ristori a favore dei lavoratori coinvolti nelle produzioni interrotte o cancellate assunte direttamente a proprio carico dal datore di lavoro.

4. Il contributo di cui al presente decreto è riconosciuto a condizione che il soggetto richiedente abbia messo in atto misure di tutela occupazionale nei confronti dei lavoratori scritturati, assicurando adeguate forme di integrazione salariale e/o ristoro secondo le seguenti modalità:

- a) almeno l'80% del compenso giornaliero, con il compenso minimo previsto dal CCNL di settore, per gli scritturati con un compenso pattuito fino a euro 200,00 lordi giornalieri;
- b) almeno il 65% del compenso giornaliero, con un minimo di euro 160,00 lordi, per gli scritturati con un compenso compreso tra euro 201,00 ed euro 350,00 lordi giornalieri;
- c) almeno il 50% del compenso giornaliero, con un minimo di euro 227,50 lordi, per gli scritturati con un compenso pattuito compreso tra euro 351,00 ed euro 600,00 lordi giornalieri;
- d) almeno il 35% del compenso giornaliero, con un minimo di euro 300,00 lordi, per gli scritturati con un compenso pattuito compreso tra euro 601,00 ed euro 1000 lordi giornalieri.

5. Nel caso in cui il soggetto richiedente dimostri di non aver potuto attuare integralmente le misure di cui al comma 4, il contributo riconosciuto, a pena di revoca, è utilizzato prioritariamente dai soggetti produttivi beneficiari per corrispondere agli scritturati, per



## *Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo*

l'intero periodo contrattuale previsto per le produzioni interrotte o cancellate, l'importo lordo pattuito, nelle medesime percentuali di cui al comma 4.

6. Il contributo è riconosciuto in proporzione ai costi della produzione o delle produzioni di cui al comma 3, lettera a), con i seguenti massimali:

- a) per le imprese di produzione di teatro, danza e circo, incluse le nuove istanze di cui all'allegato A del decreto ministeriale 31 dicembre 2020: 35% del contributo FUS anno 2021;
- b) per i centri di produzione di teatro e danza: 35% del contributo FUS anno 2021;
- c) per i teatri di rilevante interesse nazionale: 10% del contributo FUS anno 2021;
- d) per i teatri nazionali: 10% del contributo FUS anno 2021;
- e) per i teatri di tradizione: 10% del contributo FUS anno 2021;
- f) per le Istituzioni concertistico orchestrali, le Attività liriche: 10% del contributo FUS 2021;
- g) per i complessi strumentali, incluse le nuove istanze di cui all'allegato A del decreto ministeriale 31 dicembre 2020: 35% del contributo FUS 2021;
- h) per i festival di teatro, musica, danza e circo e multidisciplinari, incluse le nuove istanze di cui all'allegato A del decreto ministeriale 31 dicembre 2020, e relativamente alle sole attività produttive o coproduttive: 10% del contributo FUS 2021
- i) per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, e 47 del decreto ministeriale 27 luglio 2017: 10% del contributo FUS anno 2021.

### Art. 2

#### *(Revoca del contributo e controlli)*

1. Nel caso in cui la documentazione o i dati forniti all'atto di presentazione della domanda di contributo contengano elementi non veritieri, è disposta la revoca del contributo assegnato, secondo le modalità indicate nell'avviso di cui all'articolo 1 predisposto dalla Direzione generale Spettacolo, con recupero delle somme eventualmente versate, maggiorate degli eventuali interessi e fatte salve le sanzioni di legge. A tal fine l'Amministrazione può procedere a ulteriori verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per accertare la regolarità delle domande di contributo, anche accedendo alla documentazione conservata presso il soggetto beneficiario.

### Art. 3

#### *(Disposizioni finali)*

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano con riferimento a produzioni che siano interrotte o cancellate a causa dell'emergenza sanitaria, nel 2021, in una data successiva



*Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo*

alla fine della sospensione degli spettacoli in presenza di pubblico vigente alla data del presente decreto.

2. Qualora l'ammontare dei contributi richiesti ai sensi dell'articolo 1, comma 3, sia superiore all'ammontare delle risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 1, la Direzione generale Spettacolo procede al riconoscimento dei contributi secondo l'ordine cronologico delle produzioni programmate e presentate all'Amministrazione nel preventivo 2021 interrotte o cancellate nel primo semestre dell'anno 2021 a seguito delle misure di contenimento del rischio da Covid-19 per provvedimenti delle autorità nazionali o regionali e locali.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo.

Roma, 12 gennaio 2021

IL MINISTRO